

ESEMPI DI CLAUSOLE PENALI DA INSERIRE IN CONTRATTO

Modello 1 – penale per l'inadempimento

Le parti convengono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra della somma di Euro 5.000,00 a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c.

Oppure:

Le parti convengono che, in caso di mancata consegna dell'immobile entro e non oltre la data del 20.3.2017, la promissaria venditrice sarà tenuta al pagamento, in favore della promissaria acquirente, dell'importo di Euro 50.000,00 a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c.

Modello 2 – penale per il ritardo nell'adempimento

Le parti convengono che, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, la parte in mora sarà tenuta a versare all'altra, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma di Euro 200,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo.

Oppure:

Le parti convengono che, qualora la promissaria venditrice non provveda alla consegna dell'immobile entro la data del 20.3.2017, quest'ultima sarà tenuta al pagamento, in favore della promissaria acquirente, dell'importo di Euro 200,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c.

Modello 3 – penale mista

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a versare all'altra la somma di Euro 5.000,00 titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c.. In caso invece di mero ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, la parte in mora sarà tenuta a corrispondere all'altra la somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Modello 4 – penale con risarcimento del maggior danno

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte inadempiente sarà tenuta a versare all'altra la somma di Euro 5.000,00 titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

Oppure:

In caso di mancata consegna dell'immobile entro la data del 20.3.2017, la promissaria venditrice è tenuta a corrispondere alla promissaria acquirente, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma di Euro 50.000,00. Si conviene il diritto della parte venditrice al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c. 1 c.c.